

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: POL. DI MERC. ED ORG. DELLE FILIERE. PROG. INTEGR.

DETERMINAZIONE

N. G02666 del 05/03/2014

Proposta n. 3624 del 04/03/2014

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, approvate con la DGR. n. 64/2014. Raccolta domande di aiuto presentate da viticoltori in possesso di diritti di impianto acquistati da riserva regionale.

Proponente:

Estensore	SAVINO CRISTIANA	_____
Responsabile del procedimento	STEFANO SBAFFI	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, approvate con la DGR. n. 64/2014. Raccolta domande di aiuto presentate da viticoltori in possesso di diritti di impianto acquistati da riserva regionale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Mercato ed Organizzazioni delle Filiere, Progettazione Integrata;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato con Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricolo (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n.15938 del 20/12/2013 con il quale vengono stabilite le disposizioni nazionali di attuazione dei reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 18/2/2014 concernente. "Reg. (CE) n.1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le Campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018. Approvazione Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Attivazione campagna 2013/2014.

VISTA la DGR n. 61 del 24/2/2012 concernente: "Disposizioni Regionali Applicative relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale";

TENUTO CONTO che l'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA);

CONSIDERATO che le domande per beneficiare del premio sono presentate all'Organismo pagatore AGEA, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento;

VISTE le Circolari AGEA Istruzioni ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, ACIU 2010.32 del 15/1/2010, ACIU.2014.44 del 28/1/2014 e ACIU.2014.93 del 24/2/2014 concernenti la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

VISTA la circolare AGEA Istruzioni operative n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alla campagna 2013/2014;

CONSIDERATO che alcuni viticoltori hanno acquistato i diritti dalla riserva regionali, per effetto della DGR. n. 61/2012, dietro corrispettivo versato nelle casse regionali;

TENUTO CONTO che tali viticoltori hanno manifestato l'intenzione di presentare la domanda per accedere al regime della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, OCM Vitivinicola, per la campagna corrente;

CONSIDERATO che ad una lettura comparata dei citati regolamenti comunitari e delle disposizioni nazionali non appare chiaramente definito se detti soggetti possano accedere al regime della ristrutturazione e riconversione vigneti e che, nel contempo, dall'esame della normativa comunitaria e nazionale non sembra essere formulato alcun divieto;

TENUTO CONTO che, anche nel caso che sia consentito l'accesso alla misura ai viticoltori detentori di diritti acquistati da riserva regionale, non potrà essere riconosciuto loro il rimborso, nell'ambito di detto regime, per la perdita di reddito né l'ammissibilità del costo per estirpazione;

VISTA la nota del Direttore regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca prot. n. 127141 del 28/2/2014, invita a mezzo posta certificata nella stessa data, con la quale si è richiesto al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea, Settore vitivinicolo, un parere riguardo alla possibilità, per i viticoltori titolari di diritti acquistati dalla riserva regionale, di accedere al regime della ristrutturazione e riconversione vigneti;

RILEVATO che la scadenza per la presentazione delle domande per accedere alla misura è fissata da AGEA, a seguito di proroga, al 20 marzo 2014;

RITENUTO di acquisire agli atti le domande presentate da titolari di diritti acquistati dalla riserva regionale "sotto condizione", in attesa che il MiPAAF fornisca i chiarimenti richiesti e che, nella valutazione delle domande pervenute, si terrà conto di quanto indicato e chiarito dal MiPAAF;

RITENUTO che, in caso di parere negativo da parte del MiPAAF, dette domande saranno dichiarate inammissibili e che l'amministrazione regionale non avrà alcuna responsabilità riguardo alle spese eventualmente sostenute dal richiedente per accedere al regime della ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando i diritti acquistati dalla riserva regionale, spese che rimangono a completo carico del richiedente stesso;

RITENUTO altresì che in caso di risposta positiva od mancanza di risposta al quesito, come indicato nel medesimo, le domande saranno ritenute ricevibili e sottoposte alle successive valutazioni di ammissibilità;

CONSIDERATO che con la DGR n. 64/2014 è stato dato incarico alla Direzione Regionale Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura di definire, d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, le modalità di attuazione delle Disposizioni applicative di cui all'Allegato A della deliberazione medesima, anche a modifica ed integrazione della;

DETERMINA

in conformità alle premesse,

Che vengano acquisite agli atti le domande presentate da titolari di diritti acquistati dalla riserva regionale "sotto condizione", in attesa che il MiPAAF fornisca i chiarimenti richiesti e che, nella valutazione delle domande pervenute, si terrà conto di quanto indicato e chiarito dal MiPAAF;

Che in caso di parere negativo da parte del MiPAAF, dette domande saranno dichiarate inammissibili e che l'amministrazione regionale non avrà alcuna responsabilità riguardo alle spese eventualmente sostenute dal richiedente per accedere al regime della ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando i diritti acquistati dalla riserva regionale, spese che rimangono a completo carico del richiedente stesso;

Che in caso di risposta positiva od mancanza di risposta al quesito, come indicato nel medesimo, le domande saranno ritenute ricevibili e sottoposte alle successive valutazioni di ammissibilità.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore

Roberto Ottaviani